

CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETA' COOPERATIVA**STATUTO SOCIALE***TITOLO PRIMO*

*Costituzione e domicilio della Società.
Suo scopo - Sua durata - Suo patrimonio
Requisiti Mutualistici*

Art.1

E' costituita in Napoli una Cassa di Assistenza e Credito con denominazione "CASSA MAURIZIO CAPUANO Società Cooperativa" fra il personale della Circumvesuviana S.r.l..

Art. 2

La Cooperativa è retta secondo i principi della solidarietà e della mutualità e non ha fini speculativi né di lucro.

Essa ha il fine:

- 1) di procacciare il credito al socio fino alla cessazione della sua appartenenza al personale della Circumvesuviana S.r.l.;
- 2) di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- 3) di giovare all'economia personale dei soci e di migliorare le loro condizioni morali e materiali;
- 4) di collaborare allo sviluppo del Movimento Cooperativo e Mutualistico.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che siano direttamente o indirettamente idonee al raggiungimento degli scopi sociali, potendosi avvalere di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Art.3

La durata della Società è fino al 31 Dicembre 2020.

Art. 4

La Sede della Cassa sarà in Napoli presso la Sede della Circumvesuviana S.r.l. al Corso Garibaldi n.387.

Art. 5

Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore stabilito dal Regolamento Interno.

Le quote sono sempre nominative, non potranno essere sottoposte a pegno o vincolo né cedute, salvo il caso in cui restino assorbite totalmente o parzialmente dalla Cassa quando trattasi di compensare debiti rimasti a carico del socio come all'Art. 15.

La quota sociale di ciascun socio non potrà essere inferiore all'importo minimo stabilito dalla Legge né superare in ogni caso l'importo massimo di Legge.

Art. 6

Il Patrimonio della Società è composto:

- a) Dal capitale sociale, che è variabile ed illimitato;
- b) Dal fondo di riserva legale;
- c) Da tutto quello che potrà derivare alla Cassa "MAURIZIO CAPUANO" per qualsiasi causa o motivo;
- d) Da ogni altro fondo destinato a fini mutualistici.

TITOLO SECONDO
Soci, loro ammissione ed esclusione

Art. 7

Tutti i dipendenti della Circumvesuviana S.r.l. possono essere soci della Cassa.

Art. 8

Per divenire socio occorre presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, dichiarando in essa di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno.

L'iscrizione a socio viene disposta dal Consiglio di Amministrazione e da questi comunicata al nuovo socio, nonché al Legale Rappresentante della Circumvesuviana S.r.l. agli effetti degli Artt.13, 14 e 15 del presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà entro sessanta giorni respingere la domanda di ammissione motivando tale decisione e comunicandola agli interessati a mezzo raccomandata r/r. In tale eventualità l'aspirante socio potrà chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per morte del socio stesso.

Il recesso da parte di ciascun socio è libero e può avvenire a condizione che il socio intenzionato a recedere non abbia debiti verso la Cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata di data anteriore di almeno tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio ed avrà effetto dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà dopo l'approvazione del bilancio a liquidare le spettanze sulla base delle risultanze dello stesso bilancio appena approvato. Il socio receduto non potrà più aderire alla Cooperativa. Il recesso deve essere annotato nel Libro dei Soci.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge il Consiglio d'Amministrazione delibera l'esclusione del socio:

- a) nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, essendo venuto meno il requisito di ammissibilità di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- b) nell'ipotesi in cui il socio arrechi danno grave alla Cooperativa.

Fermo il disposto del successivo art. 32, avverso la deliberazione di esclusione, il socio escluso può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le deliberazioni di esclusione avranno effetto dalla data della comunicazione che sarà notificata a cura del Consiglio d'Amministrazione al socio a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, e vanno annotate nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.

Nell'ipotesi sub a) l'esclusione avviene di diritto, a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il socio escluso, laddove vengano meno le cause di esclusione, può rientrare a far parte della Cooperativa con nuova decorrenza.

La morte di un socio produce di diritto la cessazione del rapporto sociale, senza continuazione da parte degli eredi, nemmeno nel caso in cui dovessero verificarsi, anche nei confronti di uno solo di essi, i requisiti di ammissibilità di cui all'art.7 del presente Statuto.

Il socio receduto, il socio escluso e gli eredi e/o legatari del socio defunto avranno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o il decesso.

TITOLO TERZO

*Prestiti***Art.10**

Il Consiglio d'Amministrazione concede prestiti a favore dei Soci. Le concessioni non potranno eccedere in qualunque caso il massimo stabilito dal Regolamento. Avverso la mancata concessione non è ammesso ricorso.

Il Consiglio potrà richiedere ai Soci, a proprio insindacabile giudizio, garanzie sia reali sia personali per la concessione del prestito.

Art.11

Il Presidente, sentiti i Consiglieri, potrà concedere con procedura d'urgenza prestiti ai soci per motivi gravi e documentati.

Art.12

Il socio per ottenere un prestito deve attenersi alle procedure stabilite dal Regolamento Interno.

Art.13

Il prestito sarà estinto in tante rate mensili consecutive ed uguali che nel numero massimo saranno stabilite dal Regolamento. Le rate suddette saranno di norma soddisfatte in seguito al corrispondente prelevamento eseguito mediante trattenuta in busta paga dalla Circumvesuviana S.r.l. debitamente autorizzata per iscritto dal socio interessato

Art.14

All'atto del ritiro della somma concessagli in prestito, il socio sottoscriverà una dichiarazione con la quale autorizza la Cassa e la Circumvesuviana S.r.l., nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione, a trattenere nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge l'intera somma residuale del suo debito dalle somme a qualsiasi titolo a lui dovute dalla Cassa e da Circumvesuviana S.r.l..

Art.15

Nel caso che il socio rimanga debitore nonostante la compensazione operata ai sensi dell'Art. 14, il Consiglio si adopererà per recuperare in sede giudiziale quanto ancora dovuto. In caso di morte del socio, il Consiglio potrà rivalersi sulle somme spettanti agli eredi e/o legatari come credito nei confronti della Cassa e della Circumvesuviana S.r.l., senza alcun pregiudizio di ogni azione legale.

Art.16

Nel caso che venisse portata all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione la prova di un uso illecito delle somme concesse in prestito dalla Cassa, il Consiglio delibererà la restituzione immediata del residuo debito del Socio, fermo restando la sanzione dell'esclusione stabilita dall'Art. 9.

Art.17

In caso di aspettativa, sospensione e, più in generale, in qualsiasi caso di interruzione a tempo determinato del rapporto di lavoro, il Socio continuerà ad effettuare i pagamenti con modalità diverse da quelle della trattenuta in busta paga.

Qualora, per motivi di forza maggiore, a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro, il Socio dovesse chiedere di sospendere la trattenuta per gli obblighi contratti verso la Cassa, la trattenuta sarà ripristinata nel mese successivo al rientro dello stesso in servizio, fermo restando il computo degli interessi che saranno calcolati al tasso medio utilizzato per la concessione dei prestiti durante il periodo di assenza.

TITOLO QUARTO

Chiusura degli Esercizi - Riparto delle attività

Art. 18

Gli esercizi sono annuali e si chiudono al 31 dicembre. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt.2423 e ss. del Codice Civile e della legislazione vigente. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria e deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'assemblea in modo che i soci possano prenderne visione.

Art. 19

Alla fine di ogni esercizio le quote degli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinate:

- non meno della quinta parte al fondo di riserva legale;
- una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- almeno la quinta parte degli utili netti annuali sarà destinata all'aumento del patrimonio ovvero di fondi equivalenti;
- la quota di utili che non è assegnata nei modi innanzi elencati, se non è distribuita ai soci o non è assegnata ad altre riserve o fondi, deve essere destinata a finalità o scopi mutualistici.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società; in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Art.20

La liquidazione del socio in corso dell'esercizio, per qualunque causa, sarà eseguita aggiungendo alla quota già attribuita al socio nei precedenti esercizi gli eventuali versamenti in conto capitale eseguiti nell'anno corrente.

TITOLO QUINTO

Amministrazione e controllo della Società

Art. 21

All'Amministrazione della Società provvede il Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

L'attività di controllo è svolta da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Il Presidente del Collegio Sindacale, due Sindaci effettivi e due supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Art.22

I Soci eleggono tra di essi cinque componenti il Comitato Consultivo.

I membri del Comitato Consultivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Comitato Consultivo, si procederà alla sostituzione nominando il primo dei non eletti che uscirà di carica insieme agli altri.

I membri del Comitato hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive e propositive.

TITOLO SESTO

Assemblea Generale

Art.23

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di intervenire tutti i soci ed ognuno di essi dispone di un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare alla Assemblea da altro socio per mandato conferitogli, però nessuno degli intervenuti potrà avere cumulativamente in proprio e quale rappresentante più di sei voti.

Art.24

Le votazioni sono fatte ordinariamente per alzata di mano, o diversamente, tranne che a scrutinio segreto, quando sia chiesto almeno dal dieci per cento dei soci presenti.

Hanno diritto al voto tutti i soci purché iscritti da almeno novanta giorni ed in regola con i versamenti dovuti.

Art.25

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, per i seguenti oggetti:

- a) Udire il resoconto delle operazioni eseguite nell'anno e la relazione del Collegio Sindacale;
- b) Approvare il bilancio annuale;
- c) Nominare i Consiglieri ed i Sindaci quando uscenti;
- d) Determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale;
- e) Discutere e provvedere su tutte le proposte che venissero fatte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Consultivo e dai Sindaci, e su quelle che venti giorni prima della convocazione fossero state presentate al Consiglio per iscritto almeno da cinquanta soci; della provenienza di queste proposte dovrà farsi menzione nell'Ordine del Giorno per l'invito di convocazione;
- f) Discutere e deliberare sulle eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
- g) Discutere su ogni altro argomento ad essa riservato dalla Legge.

Art.26

L'avviso di convocazione per le assemblee sarà pubblicato nella G.U. della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione delle materie da trattare, della data, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'assemblea. Inoltre l'avviso dovrà, a cura del Consiglio d'Amministrazione, essere affisso presso la sede sociale, nonché agli albi Aziendali ed in ogni altro luogo reputato utile dagli amministratori, sempre almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea stessa.

Art.27

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione per le deliberazioni riguardanti la proroga della Società, le modifiche dello Statuto Sociale, lo scioglimento della Cooperativa e la nomina ed i poteri del liquidatore, nonché per ogni altro argomento ad essa riservato dalla Legge.

Art.28

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Consigliere presente più anziano.

Delle risultanze delle assemblee si dovrà dar conto in un verbale in cui risulti il loro svolgimento; a tale proposito la nomina di un segretario, firmatario del verbale insieme al Presidente, spetta al

Presidente dell'assemblea, a meno che il verbale non sia redatto da un notaio, nel qual caso detto notaio fungerà da segretario.

Art.29

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria occorre la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei soci.

Art.30

Ove mancasse il numero dei soci avanti prescritto, nell'ora stabilita per la prima convocazione, l'assemblea, se non è detto diversamente nell'ordine del giorno d'invito, si intenderà ritenuta in seconda convocazione nel settimo giorno successivo alla stessa ora e località, ed a questa convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti e rappresentati.

Art.31

L'Assemblea Straordinaria sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di un terzo più uno dei soci.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessario in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno di tutti i soci, presenti o assenti, ed in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci, presenti o assenti.

Per deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento o il trasferimento all'estero della Società, occorre il voto favorevole di tanti intervenuti pari in numero alla metà più uno di tutti i soci presenti od assenti.

Art.32

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente Statuto e del Regolamento Interno sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

TITOLO SETTIMO

Presidente, Consiglio di Amministrazione e Sindaci

Art. 33

Ogni socio può essere componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale purché sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge.

Nel caso che per qualsiasi causa o motivo si rendesse vacante un posto di Consigliere si procederà, con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale, alla sostituzione del Consigliere uscente da scegliere sempre tra i soci in possesso dei requisiti di Legge. Il Consigliere così eletto resterà in carica sino alla successiva Assemblea nella quale si procederà alla nomina del nuovo amministratore che uscirà di carica insieme agli altri.

I Consiglieri ed i Sindaci durano in carica tre anni.

I Sindaci ed i supplenti, possono essere rieletti.

I Consiglieri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 34

I Consiglieri ed i Sindaci sono esonerati da prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione altra responsabilità che quella determinata dalla legge.

Art. 35

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio stesso:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio annuale;
- c) proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci eventuali modifiche del regolamento interno;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) conferire procure sia generali che speciali (per atti determinati) ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 37;
- f) dare l'adesione della società ad organismi federali o consortivi;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione dei soci;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizione della Legge o dello Statuto Sociale, siano riservati all'Assemblea.

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Consigliere Delegato.

Art.37

Il Presidente del Consiglio rappresenta la Cassa di fronte ai terzi, ma questa non si impegna che per iscritto a mezzo del Presidente e del Consigliere Delegato.

Gli atti del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Consigliere Delegato.

Il Presidente pertanto è autorizzato, con l'avallo del Consigliere Delegato, a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciando liberatorie quietanze, e ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo. Egli ha anche la facoltà, sentito il Consiglio d'Amministrazione, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

Art.38

In caso di assenza o impedimento i poteri di rappresentanza del Presidente del Consiglio d'Amministrazione spettano al Consigliere Delegato.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o del Consigliere Delegato, i poteri di impegnare la Cassa possono essere delegati provvisoriamente ad altro Consigliere con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale.

Art.39

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere notificata agli interessati almeno sette giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica ed almeno un sindaco. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione viene redatto processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, deve trascriversi nell'apposito libro sociale.

Art. 40

Il Consiglio potrà avvalersi di collaboratori scelti tra i Soci. Al Presidente del Consiglio, al Collegio Sindacale, ai Consiglieri ed ai membri del Comitato Consultivo, verranno rimborsate le spese vive sostenute per l'espletamento delle loro rispettive funzioni.

Art. 41

I Sindaci sono obbligati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Essi devono controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento, vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, ed accertare la regolare tenuta della contabilità compiendo le verifiche e gli accertamenti stabiliti dalla legge.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto processo verbale, che, sottoscritto dagli intervenuti, deve trascriversi nell'apposito libro sociale.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono prendersi a maggioranza assoluta.

I sindaci sono soggetti a tutti gli altri doveri, obblighi e compiti imposti per la loro carica dalla legge.

Ai Sindaci spetta un compenso determinato dall'Assemblea in base alle tariffe vigenti.

TITOLO OTTAVO*Disposizioni finali***Art. 42**

Per quanto non è previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, la Società è retta dalle disposizioni del Codice Civile e dalle relative disposizioni di legge.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

L'importo della quota di capitale è fissato in € 4.000,00 da versare anche mediante trattenute mensili di importo variabile, a scelta del Socio, tra €12,50, €25,00, €50,00 o €100,00.

Art. 2

Il Fondo Previdenza è istituito allo scopo di accantonare le risorse finanziarie necessarie ad erogare la gratifica di cui all'art. 4.

Art. 3

Ogni anno almeno il 30% degli utili netti di gestione risultanti dal bilancio sarà destinato al Fondo Previdenza.

Art. 4

Ai Soci esclusi perché pensionati per invalidità, vecchiaia o anzianità, spetterà il rimborso della quota di capitale versata e della quota parte degli utili ad essi attribuibile in base all'ultimo bilancio. Agli stessi, spetterà, inoltre, una gratifica pari a €129,11 per chi ha sottoscritto e versato €129,11, oppure pari a €387,34 per chi ha sottoscritto e versato €516,45, oppure pari a €645,57 per chi ha sottoscritto e versato almeno €1032,91.

Art. 5

Il Fondo Vedovile è istituito allo scopo di raccogliere le risorse finanziarie necessarie ad erogare quanto stabilito agli articoli sei e sette, mediante trattenute da attivarsi alla bisogna. L'importo di tali trattenute non dovrà mai superare €5,20 mensili.

Art. 6

Ai Soci esclusi perché pensionati per invalidità, vecchiaia o anzianità, che potranno vantare almeno dieci anni di iscrizione alla Cooperativa, sarà corrisposto il Premio Quiescenza raccolto mediante trattenuta una tantum pari a €0,52 pro-capite da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio. Per ogni anno mancante al decimo anno d'iscrizione, l'importo del Premio Quiescenza e della trattenuta da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio, sarà ridotto del 10%. L'importo del Premio Quiescenza e della relativa trattenuta da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio sarà eventualmente ulteriormente diminuito in funzione delle eventuali somme non versate nei periodi di aspettativa, sospensione, ecc.

Art. 7

Alla morte dell'ex Socio collocato in quiescenza in data anteriore al 31/12/1994 sarà corrisposta alla persona che dimostrerà di averlo assistito fino all'estremo momento una somma raccolta tra i Soci come all'Art.6.

Art. 8

In caso di morte del Socio, agli eredi spetterà quanto previsto dall'art. 4, ed, in luogo di quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento, agli eredi spetterà una somma raccolta mediante trattenuta una tantum pari a un euro pro-capite da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio.

Art. 9

Nei casi di recesso e nei casi di esclusione non previsti dagli articoli quattro e sei del presente Regolamento, al socio escluso o receduto spetterà solo il rimborso delle quote di capitale versato e degli utili.

Art. 10

Il Consiglio d'Amministrazione potrà erogare prestiti il cui importo massimo non potrà essere superiore a cinquecento euro per chi ha sottoscritto € 129,11, millecinquecento euro per chi ha sottoscritto € 516,45, tremila euro per chi ha sottoscritto € 1032,91, seimila euro per chi ha sottoscritto € 1549,37, novemila euro per chi ha sottoscritto € 2582,28 e versato almeno € 1549,37, dodicimila euro per chi ha sottoscritto € 4.000,00 e versato almeno € 2.582,28.

Art. 11

Il socio per ottenere un prestito deve fare domanda al Consiglio di Amministrazione su apposito stampato.

Le domande saranno registrate in ordine cronologico in apposito registro meccanizzato, ed evase in base alla graduatoria così determinata.

Art. 12

La domanda di prestito non potrà essere presentata dal socio che non ha ancora estinto il precedente, salvo casi eccezionali da valutarsi in sede di Consiglio d'Amministrazione.

Art. 13

Il Consiglio ha facoltà di anticipare, rispetto alla normale graduatoria, l'erogazione dei prestiti di importo pari o inferiore a € 1500,00 a favore dei soci che ne fanno richiesta una tantum.

Art. 14

Il Consiglio ha facoltà di anticipare, rispetto alla normale graduatoria, l'erogazione di prestiti per motivi gravi e documentati.

Art. 15

I prestiti saranno rimborsati in un numero massimo di centoventi rate costanti mensili.

Art. 16

Il Fondo Assistenza è istituito allo scopo di accantonare le risorse finanziarie necessarie ad erogare i sussidi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21.

Art. 17

Ogni anno almeno il 10 % degli utili netti di gestione risultanti dal bilancio sarà destinato al Fondo Assistenza.

Art. 18

Il Fondo Assistenza ha lo scopo di sostenere una tantum il Socio che versa in gravi difficoltà economiche a seguito di disgrazie o malattie.

Art. 19

Il Consiglio erogherà sussidi dell'importo massimo di € 750,00 utilizzando le somme destinate al Fondo Assistenza.

Art. 20

Il Consiglio potrà erogare Borse di Studio a favore dei figli dei soci e Incentivi allo Studio a favore degli orfani dei soci deceduti prematuramente.

Art. 21

Il Consiglio potrà utilizzare le somme residue del Fondo Assistenza per finanziare iniziative a carattere sociale.

Art. 22

Il presente regolamento potrà essere modificato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.